

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3
del 19/01/06

REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGGIO ECONOMICO IN SERVIZI UTILI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

PREMESSA

Le finalità assistenziali di sostegno economico a soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale, in alternativa all'assistenza economica, anche attraverso l'erogazione di sussidi ai cittadini privi di una occupazione, impiegando gli stessi in lavori socialmente utili.

Lo scopo preciso del presente Regolamento è quello di promuovere, valorizzazioni della dignità della persona favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, mediante l'impiego della stessa in attività lavorative socialmente utili alla collettività.

Le attività che l'Amministrazione Comunale intende promuovere, per evitare ogni forma di assistenzialismo, sono volte a rimuovere situazioni di disagio-ambientali che, per motivi di ordine individuale, familiare e sociale impediscono l'armonico sviluppo della persona umana al fine di evitare lo stato di pigrizia lavorativa dell'assistito che troppo spesso tende ad appiattirsi "nell'abitudine" del sussidio economico.

Pertanto per il conseguimento della finalità di cui in presenza si emana il seguente Regolamento.

ART. I SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Possono accedere al servizio tutti i cittadini residenti da almeno 1 anno nel Comune di Castronovo di Sicilia, di ambo i sessi, privi di occupazione e in stato di bisogno purché idonei allo svolgimento di una attività lavorativa dal compimento del 18° anno di età fino al raggiungimento della titolarità pensionistica.

Sono esonerati dal servizio civico le donne in stato di gravidanza o in puerperio, i soggetti impossibilitati per grave stato di malattia, purché debitamente documentato mediante certificazioni specialistiche o per altre gravissime situazioni personali soggette a valutazioni da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 2 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Gli utenti potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- Servizio di sorveglianza e piccola manutenzione presso presidi sportivi, scuole giardini e parchi pubblici ed altre strutture pubbliche;
- Servizi di pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali nonché presso le sedi di organismi di volontariato o altre istituzioni che svolgono una funzione sociale e che ne facciano richiesta;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di assistenza al servizio di scuola bus;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione al verde pubblico;
- Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria del centro urbano e zona periferica dell'abitato;
- Servizio per l'assistenza igienico personale presso le scuole materne statali;
- Attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (handicappati, minori ragazze madri, emarginati, etc.)

Qualsiasi altro servizio che l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno avviare mediante attività socialmente utili.

ART. 3 MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'incarico che l'Amministrazione Comunale affiderà a soggetti disoccupati non costituirà rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico o privato, né a tempo determinato in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e mirata ad una particolare forma di assistenza le cui prestazioni non sono soggette ad IVA.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione Comunale apposito protocollo disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

ART.4 MODALITA' DI ACCESSO

I soggetti interessati allo svolgimento dei servizi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, entro il termine stabilito con apposito avviso dall'Ufficio di Servizi Sociali, dovranno presentare istanza redatta su apposito modulo e indirizzata al Sig. Sindaco nella quale dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:

- di essere residenti nel Comune di Castronovo di Sicilia da almeno un anno
- di abitare in casa di proprietà/usufrutto o uso abitazione/affitto
- la composizione del proprio nucleo familiare
- l'anzianità di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare, iscritti al SCICA (ex Ufficio di collocamento) e l'attività lavorativa svolta nell'arco dell'anno di riferimento
- tutti i cespiti percepiti dal richiedente e dai componenti il proprio nucleo familiare (frontespizio pensioni: Cat. P.S., rendita INAIL, pensione di guerra, indennità di accompagnamento, Pensioni Estere, ecc...) e il possesso di beni mobili e immobili;

L'istanza dovrà, inoltre, essere corredata della sotto elencata documentazione di rito:

- 1) certificato del medico curante attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- 2) dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- 3) copia fotostatica, non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità;
- 4) qualunque altro documento utile a comprovare particolari condizioni di bisogno (malattie, detenzione, ...)

L'idoneità fisica all'impiego, necessaria per l'espletamento dell'attività socialmente utile, dovrà essere documentata, successivamente all'approvazione della graduatoria, mediante certificato medico del richiedente, rilasciato dal medico di famiglia, attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa.

In carenza della documentazione su indicata o in caso di dati comunque insufficienti l'ufficio dei Servizi Sociali attiverà ogni intervento consentito e ritenuto necessario per il riscontro tra redditi asseriti e il tenore di vita dei componenti il nucleo familiare. A tal fine potranno essere richiesti specifici accertamenti tramite il comando di Polizia Municipale.

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 496 del Codice penale e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

ART. 5 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Ai fini della determinazione del reddito familiare concorrono tutti i cespiti di qualsiasi natura (Lavoro dipendente e o autonomo - Assegni familiari e indennità di disoccupazione -Pensioni di invalidità - Rendita INAIL- Debito vitalizio dello stato - Lavoro prestato in Cooperative o Cantieri di lavoro - Integrazione lavorativa - assistenza Economica -Assistenza Ex ENAOLI ed Ex AMNIL percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi.

ART. 6 UTILIZZAZIONE

I soggetti ammessi al servizio potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo non superiore a 3 mesi lavorativi, anche non consecutivi, a seconda dell'esigenza dell'Amministrazione comunale con un compenso forfetario mensile netto di € 206,58 pari a 40 ore mensili.

Tale compenso è ragguagliato al numero di servizio effettivamente rese, certificate dall'Ufficio Servizi Sociali in base ad apposizione di firma su apposito registro. Per ogni nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare (di cui si specifica all'art successivo) potrà essere avviato solo un componente maggiorenne, tenendo conto che il diritto / dovere alla prestazione d'opera ricade in primo luogo sul capo famiglia, in secondo luogo sul coniuge o su altro componente del nucleo in età lavorativa. Qualora nell'ambito dello stesso nucleo familiare non sia possibile individuare un soggetto idoneo allo svolgimento del servizio civico, verrà erogata l'assistenza economica temporanea e continuativa.

ART. 7 DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Ai fini del presente regolamento, vengono considerati "nucleo familiare" anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela o di matrimonio, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione ed alla gestione del bilancio familiare.

Ai fini assistenziali, la semplice iscrizione o non iscrizione anagrafica in nucleo familiare non è da sola valida come comprova di far parte o meno di un nucleo familiare, per cui in casi anomali, spetta all'Ufficio Servizi Sociali la valutazione e definizione dei componenti del nucleo familiare.

ART. 8 ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante l'espletamento delle attività, sia per la responsabilità civili contro terzi.

ART. 9 LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'Ufficio Servizi Sociali che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni del Comando di Polizia Municipale. Il corrispettivo non è soggetto a ritenute.

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'erogazione ai beneficiari dei sussidi economici previsti dalla utilizzazione degli stessi in lavori socialmente utili, sia per venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione, sia per comprovata inadempienza.

ART. 10 SOSPENSIONE E RECESSIONE DELL'INCARICO

Il lavoratore assistito ha facoltà di chiedere la sospensione dell'attività in corso di svolgimento, per sopraggiunte cause impreviste per un periodo non superiore a gg.15. Pertanto la ripresa dell'attività, fino al compimento del periodo previsto per l'espletamento dell'incarico, resta subordinata al perdurare dei requisiti e presupposti che ne hanno determinato l'accesso.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, per giustificati motivi recedere all'incarico con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali, così da consentire lo scorrimento della graduatoria.

Il servizio si intende, inoltre, risolto di pieno diritto da parte dell'Amministrazione Comunale, nel momento in cui il soggetto assistito trovi una occupazione lavorativa e ne faccia tempestiva comunicazione all'Ufficio competente.

ART. 11 PERDITA DI DIRITTO

I soggetti ammessi all'espletamento delle attività, che non si presentino entro gg. 3 dalla avvenuta comunicazione di incarico, saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatori, con conseguente perdita del diritto acquisito.

Perderanno, altresì, diritto all'incarico, coloro che per ingiustificati motivi si assenteranno dal lavoro per 3 gg. consecutivi. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto dei beneficiari di essere impiegati in lavori socialmente utili, determinerà l'impossibilità di accedere a qualsiasi contributo economico erogato dal Comune per l'anno cui si riferisce il rifiuto.

ART. 12 FORMA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA

L'assegno economico per servizi a favore della collettività, viene erogato in alternativa ad ogni altra forma di assistenza economica, fatta salva quella straordinaria per il verificarsi di situazioni improvvise ed eccezionali, quali:

- condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionali;
- perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombramento emessa dall'autorità competente;
- il venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
- grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e della mancanza di altre forme di assistenza istituzionale.

Il perdurare del disagio economico, generato dal verificarsi delle suddette situazioni, potrà determinare la concessione dell'assistenza continuativa.

ART. 13 PROCEDURE ED ATTI AMMINISTRATIVI

Il numero dei soggetti da ammettere al servizio sarà fissato annualmente dalla Giunta Comunale, tenuto conto della somma iscritta in Bilancio.

L'ufficio Servizi Sociali sarà preposto all'istruttoria delle istanze presentate e provvederà a redigere l'apposita graduatoria in base alla situazione complessiva del richiedente e all'attribuzione dei punteggi così come stabilito nell'art 14.

La graduatoria sarà trasmessa all'organo esecutivo per l'esame e l'approvazione della stessa.

Detta graduatoria con l'indicazione del punteggio attribuito ai cittadini ammessi o esclusi, verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi.

ART. 14 CRITERI DI VALUTAZIONE

La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza della condizione di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri, di cui al successivo comma che hanno lo scopo di coadiuvare l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (disoccupazione, reddito, stato di

famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti.

A) DISOCCUPAZIONE:

- chi è stato radiato avrà una penalizzazione pari a **+2 punti**
- per ogni periodo di disoccupazione pari a 6 mesi **+2 punti**

B) PROLE:

- per ogni minorenni o studente **+2 punti**
- per ogni altro componente adulto **+1 punto**

C) CONIUGE:

Se il coniuge del richiedente non è presente in famiglia e non contribuisce al bilancio familiare, se è deceduto o agli arresti domiciliari, se impossibilitato allo svolgimento di una attività lavorativa, a causa di uno stato di malattia **+5 punti**

D) AFFITTO CASA:

- fino a € 103,29 **+1 punto**
- per ogni € 51,65 in più oltre € 103,29 **+1 punto**

E) REDDITO FAMILIARE:

Relativamente alla dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), alla presentazione della domanda verrà attribuito il seguente punteggio:

- richiedente con ISE zero **+20 punti**
- richiedente con ISE fino a € 1.549,37 **+15 punti**
- richiedente con ISE da € 1.549,37 a € 3.615,20 **+10 punti**
- richiedente con ISE da € 3.615,20 a € 5.681,03 **+ 5 punti**
- richiedente con ISE superiore a € 5.681,03 **0 punti**

F) SITUAZIONE SOCIALE:

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale e lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, essere carcerati, essere ex tossicodipendenti, essere ex detenuti, vivere in una situazione angusta e misera, etc...

- Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso **tra 0 e + 8 punti**

Deve essere considerata la presenza di beni secondari e di benessere che non determinano lo stato di bisogno economico o per altri elementi caratterizzanti un certo tenore di vita (attività lavorativa, possesso di beni patrimoniali mobili ed immobili, agiatezza, ...)

- Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio in sottrazione compreso **tra 0 e - 8 punti**

G) SITUAZIONE SANITARIA:

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia affetto da malattia cronica, da comprovare mediante certificazione medica specialistica, che possono anche determinare inabilità permanente.

- Per tale situazione l'Ufficio di Servizio Sociale può attribuire un punteggio compreso **tra 0 e + 8 punti**

ART 15

L'Amministrazione Comunale provvederà ogni anno, entro 30 gg. dalla scadenza mediante affissione nei locali pubblici a rendere noto l'avviso relativo alla presentazione di ammissione per l'impiego in servizi socialmente utili.

ART 16

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.